



Deliberazione del Direttore Generale

N. 1090 del 24/12/2015

OGGETTO: MODIFICA ART. 1 E ART. 29 DELL'ATTO AZIENDALE IN MATERIA DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 811 DEL 15/12/2014, A NORMA DELLE LINEE GUIDA REGIONALI APPROVATE CON DGRV N. 866/2015.

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE:

SERVIZIO LOGISTICA, ECONOMATO E GESTIONE CLIENTI
SERVIZIO PERSONALE

PER CONOSCENZA:

CAD BARRACCHIA

COORDINAMENTO AREA COMUNICAZIONE

DIRETTORI BR

DIREZIONE AZIENDALE DIREZIONE

AMMINISTRATIVA

DIREZIONE AZIENDALE DIREZIONE SANITARIA

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO LEGALE

SERVIZIO ORGANI E RELAZIONI ISTITUZIONALI

SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA
PROFESSIONALITA' E L'INNOVAZIONE

SERVIZIO PROVVEDITORATO

SERVIZIO TECNICO, PATRIMONIO E

PIANIFICAZIONE OSPEDALIERA

UFFICIO COMUNICAZIONE INTERNA

USD SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA -
BTR

USD SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONI E
GESTIONI

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA

CAD BEGNINI

DIPARTIMENTO DIREZIONE MEDICA

OSPEDALIERA

DIRETTORI BT

DIREZIONE AZIENDALE DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO DI FARMACIA

SERVIZIO MIGLIORAMENTO QUALITA' E
ACCREDITAMENTO

SERVIZIO PER LE PROFESSIONI SANITARIE

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
AZIENDALE

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

UFFICIO COMUNICAZIONE ESTERNA E STAMPA

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

USD SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

USD UNITA' SUPPORTO ALLA RICERCA E
BIOSTATISTICA

SERVIZIO TECNICO

ESECUTIVA ai sensi di Legge
dal 24/12/2015

PUBBLICATA, a norma di Legge, a decorrere
dal 28/12/2015

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 28/12/2015

Il Direttore Servizio Affari Generali

Il Direttore Servizio Affari Generali

Il Direttore Servizio Affari Generali

F.to Spallino

F.to Spallino

F.to Spallino

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Pag. 1.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE NR. 1090 DEL 24 DIC. 2015

**OGGETTO: MODIFICA ART. 1 E ART. 29 DELL'ATTO AZIENDALE IN
MATERIA DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA, DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE N. 811 DEL 15/12/2014, A NORMA DELLE
LINEE GUIDA REGIONALI APPROVATE CON DGRV N. 866/2015.**

Il sottoscritto Direttore Generale,

Premesso che i contratti collettivi nazionali di lavoro delle aree dirigenziali 08/06/2000 e s. m. e i. prevedono all'art. 54, 1° comma, l'adozione da parte delle Aziende Sanitarie di un atto che disciplini lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici e Veterinari e di quelli del ruolo Sanitario, previa definizione, mediante contrattazione integrativa, dei criteri generali ai sensi dell'art. 4 C.C.N.L. 03/11/2005 e con il concorso del Collegio di Direzione previsto dall'art. 17 del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che, in ottemperanza alle sopra citate previsioni contrattuali, l'Amministrazione ha adottato, con deliberazione n. 811 del 15/12/2014, l'Atto Aziendale relativo allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici e dei Dirigenti del ruolo sanitario;

Preso atto che, successivamente, la Regione Veneto ha emanato la DGRV n. 866 del 13 luglio 2015 recante "Sanità. Area della dirigenza medica e veterinaria. Approvazione protocollo di intesa del 12 maggio 2015 per l'adozione di linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui all'articolo 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.06.2000. Adozione linee guida e modifica della D.G.R. n 2846 del 29 dicembre 2014", trasmessa con nota regionale n. 308701 del 28/07/2015 e successive precisazioni trasmesse con nota regionale n. 317996 del 03/08/2015;

Considerato che il provvedimento regionale, nell'approvare le Linee Guida per la stipula di convenzioni di consulenza ex art. 58, comma 2, lett. A), del CCNL dell'08/06/2000, ha previsto, tra l'altro, che le Aziende Sanitarie abbiano a modificare i vigenti Atti Aziendali in materia di libera professione intramuraria ai contenuti ivi indicati;

Preso atto che, per quanto sopra esposto, è stata avviata la prevista nuova fase di contrattazione con le OO.SS. della dirigenza maggiormente rappresentative a livello



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Pag. 2.

aziendale e operato il previsto passaggio in Collegio di Direzione, in data 02/11/2015, per le osservazioni sulla preintesa siglata dalla delegazione di parte pubblica e sindacale dell'area della Dirigenza Medica e dell'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, rispettivamente in data 22/10/2015 e in data 27/10/2015, come da relativi verbali acquisiti agli atti del Servizio Personale;

Considerato che, a norma delle suddette Linee Guida regionali, le parti hanno ritenuto di modificare gli articoli 1 (rubricato "Normativa di riferimento") e 29 (rubricato "Attività di consulenza ai sensi dell'art. 58, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. della dirigenza 08/06/2000") del vigente Atto Aziendale in materia di libera professione intramuraria, approvato con deliberazione n. 811 del 15/12/2014, nel testo riformulato e allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Atteso che, dopo il necessario parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 5 comma 4 CCNL 03/11/2005, i contenuti dell'accordo in argomento sono stati definitivamente sottoscritti dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale dell'area della Dirigenza Medica e dell'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, rispettivamente in data 11/12/2015 e in data 18/12/2015;

Preso atto che il testo della suddetta nuova regolamentazione è stato oggetto di informazione, in data 12/10/2015 e in data 22/12/2015, anche nei confronti della RSU e delle OO.SS. maggiormente rappresentative del Comparto;

Ritenuto pertanto di modificare il vigente Atto Aziendale in materia di libera professione intramuraria, approvato con deliberazione n. 811 del 15/12/2014, nel senso indicato nelle intese citate, siglate con le OO.SS. rappresentative delle aree dirigenziali;

Tutto ciò premesso e considerato;

Su proposta del Direttore del Servizio Personale;

Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di modificare gli articoli 1 (rubricato "Normativa di riferimento") e 29 (rubricato "Attività di consulenza ai sensi dell'art. 58, comma 2, dei CC.CC.NN. della dirigenza 08/06/2000") del vigente Atto Aziendale in materia di libera



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Pag. 3.

professione intramuraria, approvato con deliberazione n. 811 del 15/12/2014, nel testo riformulato e allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale, così come previsto al punto 8) della DGR Veneto n. 655 del 04/03/2005.

Verona, li 24 DIC. 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Cobello



MODIFICA ART. 1 E ART. 29 DELL'ATTO AZIENDALE IN MATERIA DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 811 DEL 15.12.2014, A NORMA DELLE LINEE GUIDA REGIONALI APPROVATE CON DGRV N. 866/2015.

Articolo 1 - Normativa di riferimento

Il presente atto aziendale disciplina l'attività libero-professionale e le altre attività a pagamento della dirigenza medica e della dirigenza del ruolo sanitario, in ottemperanza alle seguenti norme:

- **D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502** e ss.mm.ii;
 - **Legge 23 dicembre 1994 n. 724**, articolo 3, commi 6 e 7: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
 - **D.M. 31 luglio 1997**: Linee guida dell'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale;
 - **Legge 30 novembre 1998, n. 419**: Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale;
 - **Legge 23 dicembre 1998, n. 448**: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, art. 72;
 - **Legge 23 dicembre 1999, n. 488**: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, art. 28;
- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della dirigenza dell'8.6.2000 e ss.mm.ii;**
- **DPCM 27 marzo 2000**: Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria della dirigenza del servizio sanitario nazionale;
 - **Legge 3 agosto 2007, n. 120**: Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria;
 - **Legge 4 dicembre 2008, n. 189**: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154 recante "disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali";
 - **D.L. n. 158/2012** convertito nella **Legge n. 189 dell'8.11.2012**;
 - Regione Veneto: **DGR n. 356/2000, DGR n. 1049/2001, DGR n. 360/2005, DGR n. 2358/2011, DGR N. 847/2013**;
 - Delibera Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata del **03.11.2009 n. 1045**;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Pag. 5.

- Delibera Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata del **31.12.2013, n. 993 e del 31.1.2014, n. 35;**
- Regione Veneto: **DGR n. 2846 del 29.12.2014;**
- Regione Veneto: **DGR n. 866 del 13.7.2015.**

Articolo 29 - Attività di consulenza ai sensi dell'articolo 58, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. della dirigenza 08.6.2000

A) Le consulenze che riguardano **attività svolta dal PERSONALE MEDICO devono essere**, ai sensi della D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015, **previamente autorizzate dall'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto** sulla base di richieste delle Aziende nelle quali devono essere indicati/e:

- le ragioni che giustificano la consulenza in rapporto all'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza ed alle linee di programmazione regionale;
- i soggetti con i quali si intendono stipulare le convenzioni;
- la durata delle stesse convenzioni;
- il numero e la durata degli accessi;
- l'ammontare della spesa.

A.1) L'Azienda che richiede la consulenza:

- potrà stipulare rapporti convenzionali solo per prestazioni istituzionalmente dovute e nell'ipotesi in cui presso le strutture interessate i dirigenti medici in servizio non siano in possesso dell'esperienza professionale o specialistica necessaria per garantire in maniera appropriata particolari tipologie di prestazioni. La consulenza non potrà essere attivata per sopperire a carenze di organico dell'Azienda, fatti salvi casi eccezionali correlati alla garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e comunque per periodi limitati nel tempo;
- non potrà richiedere rapporti convenzionali nella stessa disciplina oggetto dell'acquisto di prestazioni, se non per ragioni eccezionali adeguatamente rappresentate in sede di richiesta di autorizzazione;
- non potrà attivare rapporti convenzionali per garantire i servizi di guardia;
- non potrà attivare rapporti convenzionali, fatti salvi casi eccezionali, con strutture ubicate al di fuori del territorio del SSR.



A.2) L'Azienda che autorizza la consulenza dei propri dipendenti:

- non potrà autorizzare dirigenti medici che si siano rifiutati di effettuare prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2 del CCNL 08.06.2000;
- dovrà assicurare, laddove possibile in relazione alla tipologia di consulenza richiesta, la rotazione del personale coinvolto e verificare sia all'atto della stipula della convenzione che successivamente l'osservanza della normativa nazionale all'epoca vigente in materia di orario di lavoro e riposi;
- dovrà assicurare che il tempo dedicato alla consulenza non impedisca o ostacoli l'articolazione dei turni di lavoro e la completa fruizione delle ferie da parte dello stesso personale nei periodi contrattualmente previsti;
- dovrà verificare che lo svolgimento delle prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive, concorrendo al raggiungimento di tale tetto anche le ore eventualmente impiegate per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, del CCNL dell'8.06.2000;
- non potrà autorizzare dirigenti medici che siano a rapporto di lavoro ad impegno ridotto ai sensi del CCNL 22.02.2001;
- non potrà autorizzare dirigenti medici a rapporto non esclusivo.

A.3) I compensi

I compensi dovranno essere **determinati**, ai sensi della normativa regionale vigente, **su base oraria** escludendo, quindi, altri criteri di quantificazione (quali percentuali di DRG, pagamenti a prestazione o a pacchetti di prestazioni).

La misura del compenso orario dovrà essere pari a € 100/00, fatti salvi casi eccezionali debitamente motivati in sede di richiesta dell'autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale in rapporto alla particolare complessità degli interventi oggetto delle consulenze. Tale compenso sarà determinato **al netto dell'IRAP** a carico dell'azienda sanitaria richiedente e della **trattenuta del 5%** che affluisce all'Azienda di appartenenza dei dirigenti, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del CCNL dell'8.06.2000.

La misura del compenso relativo alle consulenze nell'ambito dello **screening mammografico** viene fissata in € 4,50 a lettura sempre **al netto dell'IRAP** e della **trattenuta del 5%**.

I compensi dovranno essere corrisposti in relazione all'attività lavorativa svolta, escludendo quindi la remunerazione dei **tempi di viaggio**, per i quali andrà riconosciuto solo il rimborso spese secondo la normativa vigente.



- B)** L'attività di consulenza del PERSONALE dirigente MEDICO E SANITARIO per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'Azienda, costituisce particolare incarico dirigenziale.
Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio.

Tale attività può essere svolta dal personale DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO:

- B.1) in servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto** mediante apposita convenzione tra l'Azienda ed il terzo richiedente esclusi gli Ospedali classificati e le strutture accreditate individuate come presidi ospedalieri ai sensi della DGR n. 2358 del 29.12.2011, fatte salve eventuali deroghe espressamente previste dalla Regione Veneto. La convenzione dovrà disciplinare:
- le ragioni che giustificano la consulenza in rapporto all'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza ed alle linee di programmazione regionale;
 - i soggetti con i quali si intendono stipulare le convenzioni;
 - la durata delle stesse convenzioni;
 - il numero e la durata degli accessi;
 - l'ammontare della spesa.

Dal personale DIRIGENTE MEDICO E SANITARIO:

- B.2) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro** mediante apposita convenzione tra l'Azienda ed il terzo richiedente. La convenzione, oltre ad attestare che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, dovrà disciplinare:
- le ragioni che giustificano la consulenza in rapporto all'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza ed alle linee di programmazione regionale;
 - i soggetti con i quali si intendono stipulare le convenzioni;
 - la durata delle stesse convenzioni;
 - il numero e la durata degli accessi;
 - l'ammontare della spesa.



B.3) I compensi

Il compenso per le attività, di cui ai punti B.1) e B.2), una volta confluito in Azienda, sarà attribuito, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, al dirigente autorizzato all'effettuazione della consulenza con la retribuzione del mese successivo.

Nello specifico è riconosciuto al professionista un onorario pari al 95% della tariffa al netto dell'IRAP, che rimane a carico della struttura richiedente.

